**Confindustria – Nota di Sintesi - Durc on line – Circolari dell’Inps e dell’Inail**

Con il Decreto 30 gennaio 2015 (pubblicato sulla G.U. n. 125 del 1-6-2015) ha trovato definitiva attuazione la disciplina di cui all’art. 4, rubricato «*Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva»,* del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78. Il Decreto 30 gennaio 2015 è diretto a definire i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica sulla base dei criteri espressamente fissati dal DL 34/2014.

Il Decreto 30 gennaio 2015 è entrato in vigore dal 1 luglio 2015 (come previsto dall’art. 10, comma 5, del DM stesso).

Pertanto, dalla stessa data, la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili, avviene con modalità  *esclusivamente* telematiche ed in tempo reale indicando *esclusivamente* il codice fiscale del soggetto da verificare.

Con la circolare n. 19 dell’8 giugno 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provveduto ad illustrare i contenuti del Decreto e a fornire i primi chiarimenti di carattere interpretativo necessari alla sua corretta applicazione, così come Inps e Inail con le circolari n. 126 e n. 61.

In merito al flusso operativo della “procedura Durc on line”, il nuovo servizio è il risultato di una complessa interazione tra i portali e tra gli archivi di INPS, INAIL e Casse Edili.

Lo scambio dei dati relativi alle richieste di verifica (interrogazioni degli utenti) e ai relativi esiti comunicati dagli enti coinvolti nella verifica ai portali di INPS e INAIL avviene in cooperazione applicativa e richiede l’allineamento costante dei sistemi.

**Il nuovo sistema di verifica della regolarità contributiva**

*Soggetti abilitati alla verifica di regolarità contributiva*

L’art. 1 del DM 30 gennaio 2015 individua i soggetti, di seguito elencati, abilitati ad effettuare la verifica di regolarità contributiva in ragione delle finalità per le quali è richiesto il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva:

a) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto del  Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 cioè le amministrazioni aggiudicatrici, le stazioni appaltanti, ecc. nell’ambito dei contratti pubblici;

b) gli Organismi di attestazione SOA;

c) le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell'art. 90, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;

 d) le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

e) l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;

 f) le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28 gennaio 2009, n. 2 e dell'art. 37, comma 7-bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il credito certificato può, infatti, validamente essere ceduto ovvero costituire oggetto di anticipazione solo previa estinzione del debito contributivo, comprovata da Durc aggiornato.

Ai soggetti di cui alle lettere e) ed f) è consentito effettuare in proprio l’attivazione della verifica stessa ovvero di delegare l’adempimento a chiunque vi abbia interesse.

A tale ultimo riguardo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la citata circolare, ha precisato che questa possibilità *è subordinata alla sussistenza di un apposito atto di delega che dovrà essere comunicato a cura del delegante agli Istituti e che sarà conservato a cura del soggetto delegato il quale effettuerà, comunque, la verifica di regolarità contributiva sotto la propria responsabilità*. L’accesso al servizio per questi soggetti avverrà **esclusivamente dal portale INPS**, che ha realizzato un’apposita funzionalità per gli utenti in questione,che impone che la delega debba risultare effettuata prima che i soggetti effettuino la sua registrazione nel medesimo portale.

Va però evidenziato che lo stesso Ministero ha precisato che,in una prima fase di applicazione della nuova disciplina, i soggetti delegati di cui alle lettere e) ed f) resteranno comunque esclusi dalla possibilità di avviare la verifica della regolarità contributiva in attesa delle necessarie implementazioni informatiche. Resta invece ferma la possibilità di effettuare la verifica di regolarità da parte dei soggetti delegati ai sensi dell’art. 1 della L. n. 12/1979, già abilitati per legge allo svolgimento degli adempimenti di carattere lavoristico e previdenziale.

L’utente, a seconda che l’accesso sia effettuato dal portale Inps o dal portale Inail, dovrà autenticarsi utilizzando le credenziali valide per l’Ente dal quale sta effettuando l’accesso al servizio.

*Modalità di effettuazione della verifica*

Il nuovo sistema consente ai soggetti di cui sopra di potere effettuare la verifica in tempo reale tramite un’unica interrogazione negli archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare.

L’individuazione della competenza delle Casse Edili, che nello Sportello Unico Previdenziale avviene attraverso l’indicazione nella richiesta del CCNL imprese edili ed affini, è effettuata dal sistema INPS che, nel prendere in carico la richiesta, individua le posizioni contributive della Gestione datori di lavoro con dipendenti che, in base al codice statistico contributivo assegnato, includerà la verifica della regolarità anche nei confronti delle Casse Edili.

Per l’individuazione della competenza delle Casse edili, che finora era determinata in base al CCNL indicato in fase di richiesta del Durc, non può infatti essere utilizzata la classificazione tariffaria ai fini Inail, posto che il rischio assicurato in base alle vigenti tariffe dei premi si riferisce alle lavorazioni effettivamente esercitate, indipendentemente dal contratto applicato dall’impresa, dal tipo di soggetto assicurante e dalla codificazione ATECO a fini economici.

**Requisiti di regolarità**

Il DM definisce l’ambito oggettivo della verifica.costituito dai pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la medesima verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.

Per quanto riguarda l’Inail, il Durc On Line non consente più alcuna verifica in merito al rischio assicurato in relazione all’oggetto del contratto pubblico o al procedimento amministrativo in cui è utilizzato ovvero al motivo per cui è stata richiesta la verifica della regolarità contributiva nei rapporti tra privati.

La norma specifica ulteriormente che si tratta dei pagamenti dovuti dall’impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a tutti quelli iscritti alla Gestione separata, nonché i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi.

Per quanto riguarda questi ultimi, si ricorda che.ai sensi dell’articolo 9 del Testo unico per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro approvato con il Dpr 1124/1965, l’obbligo di versare i premi per l’assicurazione dei soci lavoratori è in capo alla società, che agli effetti del Titolo I del citato testo unico è considerata datore di lavoro.

In presenza delle seguenti fattispecie, la regolarità contributiva deve essere comunque attestata:

a) rateizzazioni concesse dall'INPS, dall'INAIL o dalle Casse Edili ovvero dagli Agenti della Riscossione (si intende per concessa la rateizzazione di cui sia stata pagata la prima rata);

b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;

c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica , e che sia stata accettata dai medesimi Enti;

d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;

e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l'ipotesi di cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (esecuzione dell’iscrizione a ruolo in presenza di provvedimento esecutivo del giudice presso cui è stato impugnato l’accertamento);

f) crediti affidati al recupero degli Agenti della Riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.

La previsione di cui all’ultimo comma dell’art. 3 del DM definisce un’ulteriore condizione di sussistenza di regolarità, consistente nel criterio dello scostamento non grave: condizione che, in precedenza, era prevista per le verifiche effettuate ai soli fini della partecipazione a gare di appalto.

Lo scostamento - considerato appunto non grave - tra le somme dovute e quelle versate deve risultare pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge.

Si evidenzia che la valutazione di non gravità dello scostamento si applica a ciascuna Gestione nella  quale  l'omissione  relativa ai contributi e alle sanzioni civili si è determinata: quindi, può verificarsi che un soggetto risultante regolare per INPS e INAIL, sia, invece, irregolare per gli Agenti della Riscossione, in quanto per l’esazione coattiva il limite di importo rimane pari a € 10,33.

Per quanto riguarda il concetto di Gestione per l’Inail si evidenzia che.nonostante la Gestione Industria sia articolata in quattro Gestioni tariffarie, tale articolazione è valida ai soli fini tariffari, e quindi, ai fini della procedura DURC, la Gestione Industria è unitaria, fatta eccezione per quella relativa al settore della navigazione e quella relativa all’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi x e delle sostanze radioattive.

**Contenuti del Documento in caso di esito positivo della verifica di regolarità**

L’art. 7 del DM provvede a definire i contenuti del Documento generato dal nuovo sistema in caso di esito positivo della verifica di regolarità.

Il Documento,  in  formato  «pdf»  non  modificabile,  denominato *"Durc On Line"*, riporta i  seguenti contenuti minimi:

a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica;

 b) l'iscrizione all'INPS, all'INAIL e, ove previsto, alle Casse Edili;

 c) la dichiarazione di regolarità;

 d) il numero  identificativo,  la  data  di  effettuazione  della verifica e quella di scadenza di validità del Documento. La scadenza è in 120 giorni dalla data della prima “richiesta” che ha originato l’esito (così è stato interpretato dall’Inps e dall’Inail il riferimento fatto dal decreto, invece, all’“effettuazione della verifica” – art. 7, comma 2, del citato decreto).

Qualora la verifica effettuata automaticamente negli archivi di uno degli Enti interessati fornisca immediatamente un esito positivo, lo stesso resta *cristallizzato* anche qualora la verifica effettuata dagli altri Enti abbia evidenziato una situazione di irregolarità.

In tal caso i sistemi restano in attesa dell’esito dell’invito a regolarizzare effettuato da questi ultimi e il Documento che sarà emesso, non oltre il termine di 30 giorni dalla richiesta, attesterà la regolarità solo qualora il soggetto abbia provveduto alla regolarizzazione.

Il Documento indica la data ed il numero di protocollo, identificativo della richiesta, assegnato dal sistema la cui struttura - INPS\_XXXXX o INAIL\_XXXXX – consente di identificare il portale INPS o INAIL presso il quale la medesima è stata inoltrata.

L’Ente presso il quale la richiesta di verifica è stata inserita provvederà a comunicare al richiedente, esclusivamente tramite PEC, che il Documento, in formato pdf, è disponibile sul sistema.

**Ambito applicativo del Documento di regolarità contributiva, unicità e validità temporale**

L’art. 2 del DM 30 gennaio 2015 stabilisce che l’esito positivo della verifica di regolarità sostituisce ad ogni effetto il DURC previsto:

a) per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all'art. 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (benefici e sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti);

b) nell'ambito delle procedure di appalto  di  opere,  servizi  e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia;

c) per il rilascio dell'attestazione SOA.

La procedura, qualora la prima richiesta di verifica per un codice fiscale non produca in tempo reale il Durc On Line, accoda ad essa tutte le successive interrogazioni effettuate.

Una volta prodotto il Durc On Line,il sistema presso il quale la richiesta è stata inoltrata darà notizia via PEC a tutti i richiedenti che il Documento è disponibile.

**Esito di irregolarità della verifica e procedimento di regolarizzazione**

Laddove il controllo non consenta di dare un esito di regolarità, la procedura fornirà a video l’informazione che sono in corso verifiche e che la disponibilità dell’esito sarà comunicata all’indirizzo PEC registrato dal richiedente nel sistema nella fase di accesso alla Procedura Durc On Line.

Quindi, sarà comunicato un invito a regolarizzare con l’indicazione analitica delle cause che hanno determinato l'irregolarità, che l'interessato entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito deve regolarizzare provvedendo al versamento delle somme indicate o alla sistemazione delle omissioni contestate.

L’esito di irregolarità ha effetto per tutte le interrogazioni che sono effettuate durante il termine di 15 giorni assegnato per la regolarizzazione e, comunque, per tutte quelle intervenute prima della definizione dell’esito della verifica che, comunque, non può essere superiore a 30 giorni dalla prima richiesta.

Il Ministero ha chiarito che, qualora la regolarizzazione avvenga oltre tale termine (cioè 15 giorni) ma, comunque, prima della definizione dell’esito della verifica, gli Istituti non potranno dichiarare l’irregolarità tenuto conto che a quel momento, ove venisse attestata l’irregolarità a seguito della regolarizzazione tardiva, l’esito sarebbe riferito ad una situazione di omissione *non corrispondente alla realtà.*

In considerazione del carattere perentorio del termine entro il quale va definito dagli Enti il procedimento di regolarizzazione, la gestione dell’invito a regolarizzare dovrà avvenire, solo per l’Inps, entro 72 ore (3 giorni) dalla richiesta da cui ha avuto origine l’invito stesso.

Tale termine consente di escludere che il termine dei 30 giorni scada senza che sia comunicato l’esito della verifica.

Ciò in quanto nel nuovo sistema non è stata prevista l’applicazione del silenzio assenso, che, invece, esisteva nel precedente sistema del DURC.

Il Documento di irregolarità denominato “Verifica regolarità contributiva” indica la data ed il numero di protocollo, identificativo della richiesta, assegnato dal sistema,che presenta la medesima struttura già prevista per il Durc On Line e riporta l’indicazione degli importi a debito e delle irregolarità riferite a ciascuna Gestione previdenziale ed è comunicato soltanto al soggetto che ha effettuato la prima richiesta e, eventualmente, ai soggetti le cui richieste sono state accodate dal sistema.

Laddove la richiesta provenga da una Pubblica Amministrazione, ove ne ricorrano i presupposti, l’esito di irregolarità comporterà l’obbligo dell’attivazione dell’intervento sostitutivo come disciplinato dall’art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 e rimodulato dall’art. 31, comma 3 e 8-bis del D.L. n. 69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013.

**Ipotesi di esclusione del Durc On Line**

Il Decreto ministeriale ha stabilito che, in via transitoria e, comunque, non oltre il 1°gennaio 2017, restano assoggettate alle previgenti modalità di rilascio del DURC le seguenti tipologie di richieste, per le quali non è possibile effettuare le verifiche con modalità automatizzate (nelle quali la richiesta di regolarità continuerà ad avvenire attraverso l’utilizzo del servizio Sportello Unico Previdenziale):

* DURC in presenza di certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, etc..
* DURC per pagamenti dei debiti della Pubblica Amministrazione maturati al 31 dicembre 2012
* DURC richiesti dagli Sportelli Unici per l’Immigrazione per dar corso ai procedimenti di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari
* DURC richiesti per imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di ricostruzione e riparazione di edifici privati danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 (Comune de L’Aquila ed altri Comuni del cratere)

In relazione alle predette imprese, la verifica della regolarità contributiva deve essere effettuata con riferimento alla data dell’esecuzione dei lavori.

**Cause ostative alla regolarità e benefici contributivi**

L’art. 8 del DM individua le violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro ostative alla regolarità necessaria, ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006, ai fini del godimento di benefici normativi e contributivi.

Il Decreto, in analogia a quanto già previsto dal DM 24 ottobre 2007, riporta nell’allegato A l’elencazione delle violazioni.

Resta confermato che,ai fini della regolarità contributiva, l’interessato è tenuto ad autocertificare alla competente Direzione territoriale del lavoro l’inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali,definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all’allegato A, ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito.

La circolare ministeriale,nel ribadire la competenza delle citate Direzioni territoriali del lavoro a verificare “*a campione*” la veridicità delle predette autocertificazioni, ha chiarito che “*sono ritenute valide le autocertificazioni già rilasciate in vigenza del DM 24 ottobre 2007”* precisando che,per ragioni di *“continuità*” rispetto alla previgente disciplina, “*le cause ostative alla regolarità sono riferite esclusivamente a fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del DM 24 ottobre 2007”.*

Infine, con riguardo alla verifica della regolarità contributiva da parte degli Enti chiamati a riconoscere la fruizione o il rimborso dei benefici, il Ministero ha precisato che, avvenendo la stessa sulla base delle nuove modalità previste dal DM 30 gennaio 2015, *“dovrà comunque ricomprendere il periodo temporale all’interno del quale si colloca l’erogazione/fruizione delle agevolazioni previste dalla normativa di riferimento che legittima il soggetto a fruirle”.*

Un’importante precisazione fatta dall’Inps riguarda il limite di prescrizione per il recupero delle agevolazioni indebitamente fruite, che è il quinquennio, in quanto si tratta di una minore contribuzione versata.

**Norme di coordinamento**

A seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina, vengono meno,in particolare, sia il DM 24 ottobre 2007,sia le norme che hanno sinora disciplinato le verifiche di regolarità delle imprese del settore dello spettacolo e dello sport professionistico.